



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI POTENZA

Tribunale di Sorveglianza di Potenza
Ufficio di Sorveglianza di Potenza

Procura Generale di Potenza
Procura della Repubblica di Potenza

Ordine degli Avvocati di Potenza

Ordine degli Avvocati di Matera

Ordine degli Avvocati di Lagonegro

Camera Penale Distrettuale di Basilicata

**UDIENZE DAVANTI ALLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA
IN VIDEOCONFERENZA**
Artt. 83 comma 12 D.L. 18/2020 E 45-BIS E 146-BIS Disp. Att. C.p.p.

Protocollo d'Intesa
tra
Tribunale di Sorveglianza di Potenza
Ufficio di Sorveglianza di Potenza
Procura Generale della Repubblica di Potenza
Procura della Repubblica di Potenza
Ordine degli Avvocati di Potenza
Ordine degli Avvocati di Matera
Ordine degli Avvocati di Lagonegro
Camera Penale Distrettuale di Basilicata



Visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il D.L. n.18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visti i DPCM 9, 11 e 22 marzo 2020;

Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura adottate in data 5.3.2020 e 11.3.2020 "*Linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 8.3.2020*";

Visti gli esiti della riunione in data 9.3.2020 dei Capi del Distretto Giudiziario e dei Presidenti dei COA di Basilicata, avente ad oggetto *Prime indicazioni operative e organizzative* in esecuzione del D.L. 8.3.2020 n. 11;

Visto l'art. 83 comma 5 e comma 7, lett. a), f) ed h) D.L. n. 18/2020 secondo il quale i Capi degli Uffici Giudiziari possono adottare "*linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*";

Visto l'art. 83 comma 7 lett. e) D.L. n. 18/2020 secondo il quale è possibile prevedere "*la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3 C.P.P. di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze*";

Visto l'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n. 18/2020 secondo il quale "*la celebrazione delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti... ed al pubblico ministero quando è prevista la sua partecipazione*" si svolgono mediante collegamenti da remoto ;

Considerato che l'art. 83 comma 12 D.L. n. 18/2020 dispone "*la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto*";

Considerato che con le delibere adottate in data 5.3.2020 "*linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 8.3.2020*" e 11.3.2020 "*ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 8.3.2020*" il Consiglio Superiore della Magistratura ha raccomandato di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati auspicando che diventi "*la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie*";

Rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la delibera in data 11.3.2020 ha invitato i RID e i MAGRIF alla "*predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.*";

Considerato che il Direttore Generale del DGSIA ha emesso in data 20/03/2020, in attuazione del citato D.L. 18/20, il provvedimento n. 4223, con il quale ha previsto che "le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell'art.83 si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli istituti penitenziari e degli uffici giudiziari, ai sensi dell'art.146-bis disp. att.

c.p.p." e che "in alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto con l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Viste le Linee Guida emanate dal CSM in data 26.03.2020, le quali contengono l'invito ai Dirigenti di favorire la stipula di protocolli con i COA e le Camere Penali, al fine di promuovere, durante la fase emergenziale, lo svolgimento delle udienze penali mediante collegamenti da remoto;

Considerato che il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di sorveglianza davanti al Tribunale ed al Magistrato di Sorveglianza;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146-bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto";
rilevato che il legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula d'udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis co. 5 Disp. Att. C.P.P.);

Visto l'art. 83 del D.L. 17.3.2020 N. 18 che ha confermato, senza modifiche sostanziali, le disposizioni del D.L. n. 11/2020, estendendo il periodo "cuscinetto" fino al 15.4.2020 e prevedendo un periodo successivo dal 16.4.2020 al 30.6.2020 interessato da misure organizzative per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID_19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

Considerato che, dunque, fino alla data del 15.4.2020 e verosimilmente anche per il periodo immediatamente successivo (allo stato prevedibile fino alla data del 30.6.2020) l'emergenza epidemiologica da COVID-19 determinerà la necessità di impedire qualsiasi assembramento di persone, di ridurre nella misura massima consentita la presenza in persona dei soggetti nei luoghi di lavoro compresi gli uffici giudiziari (oltre al generale divieto di uscire dal domicilio, salvo i casi eccezionali previsti per ragioni sanitarie, lavorative o di necessità, adeguatamente documentate);

Considerato il carattere eccezionale e temporaneo delle disposizioni di cui al presente protocollo con il quale si adottano misure - a tutela dell'incolumità dei singoli - valide sino al periodo di vigenza della legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Alle udienze avanti il Tribunale di Sorveglianza e il Magistrato di Sorveglianza relative a procedimenti a trattazione obbligatoria (procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e procedimenti ai sensi dell'art. 51-ter o.p.) e relative a procedimenti interessanti soggetti detenuti o internati che

abbiano chiesto espressamente la trattazione, ivi compresi i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza (art. 83 co 3 DL 18/2020), si procederà in videoconferenza.

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

2. Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi compresa l'avvocatura.

3. Alla firma del presente protocollo risultano attivati e testati i collegamenti con la Casa Circ.le di Potenza e Melfi. La Casa Circ.le di Matera è in fase di allestimento della piattaforma.

4. Il **difensore** del condannato dovrà comunicare al giudice procedente entro i tre giorni feriali prima dell'udienza se intende essere presente, in alternativa, da remoto con collegamento telematico o presso l'aula d'udienza o presso la Casa Circ.le/REMS ove si trova il condannato; nel caso di collegamento da remoto provvederà anche ad indicare l'indirizzo di posta elettronica PEO da utilizzare per collegamento. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata - per il solo difensore - per la partecipazione presso l'aula d'udienza.

5. Il **PG, il PM e l'Istituto penitenziario** dovranno comunicare al giudice l'indirizzo di posta elettronica per partecipare all'udienza in modalità da remoto.

6. Il **giudice** il giorno prima dell'udienza dovrà avvertire mediante posta elettronica delle modalità di collegamento e dell'orario. Il **giudice** stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute dalle parti.

7. Tutti gli atti che, per legge, devono essere messi a disposizione della difesa (comprendente anche le relazioni delle Case Circondariali, ecc.) saranno trasmessi al difensore via mail immediatamente e comunque entro il giorno prima dell'udienza.

8. Al fine di garantire alla persona detenuta il diritto ad avere colloqui privati e riservati con il proprio difensore, sarà garantita una linea fissa o mobile con la quale questi potrà colloquiare (sia prima, sia dopo l'udienza) con il proprio difensore in maniera privata e senza interferenza alcuna.

9. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (pubblico ministero, condannato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice con decreto motivato darà atto che si procede con la partecipazione a distanza *"per ragioni di sicurezza connesse all'attuale emergenza sanitaria da COVID-19"*.

10. Nell'ipotesi in cui risulti la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto al condannato ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare - con l'ausilio di un dispositivo elettronico - con il condannato e con le altre parti processuali. Il difensore e il condannato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146-bis co 4 disp.att. c.p.p..

A tal fine le Case Circ.le di Potenza, Matera e Melfi metteranno a disposizione un apposito numero telefonico (cellulare di servizio abilitato solo a ricevere chiamate), che verrà comunicato ai COA del Distretto e pubblicato sul sito web del Tribunale di sorveglianza.

11. Le presenti disposizioni si intendono estese ai difensori d'ufficio qualora non intervenga nomina di fiducia.

12. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

13. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivo temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

14. Nel corso dell'udienza la parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della Cancelleria del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza, rispettivamente:

per il Tribunale di sorveglianza: tribsorv.potenza@giustiziacert.it
per l'Ufficio di sorveglianza: uffsorv.potenza@giustiziacert.it

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale d'udienza.

Rilevato che l'Avvocatura ha sottolineato come il principio della concentrazione fisica delle parti in udienza, in uno con l'oralità e la immediatezza della trattazione della procedura giurisdizionale da espletare, è valore irrinunciabile su cui poggiano fondamentali diritti difensivi, e che tale protocollo ha carattere eccezionale e temporaneo, si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 30 marzo 2020 sino al giorno 15 aprile 2020 di cui al Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e si protrarrà senza bisogno di ulteriori accordi nel caso in cui detto periodo di sospensione fosse prorogato con atto del Governo.

Le parti si impegnano a verificare il regolare funzionamento dello svolgimento da remoto delle udienze e ad apportare le eventuali necessarie modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo la dott.ssa Paola Stella (Presidente Tribunale di Sorveglianza), il dott. Armando D'Alterio (Procuratore Generale presso la Corte d'appello), il dott. Francesco Curcio (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza) e

l'Avv. Guglielmo Binetti (Componente Consiglio dell'Ordine e Camera Penale distrettuale di Basilicata).


Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria ed alle Direzioni delle Case Circ.li di Potenza, Matera e Melfi.

Potenza, 30.03.2020.


Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza

Pada Stella

Il Procuratore Generale della Repubblica di Potenza


Il Procuratore Generale
Armando D'Alterio

Firmato digitalmente da
D'ALTERIO ARMANDO
C=IT
O=non presente

Il Procuratore della Repubblica di Potenza



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, anche per il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Matera e per il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro

Il Presidente della Camera Penale Distrettuale di Basilicata



Firmato digitalmente da

MAURIZIO
NAPOLITANO

C = IT